

News fiscale del 17.11.2025

CASSAZIONE: LAVORO SPORTIVO SOLO SE C'È VERA ATTIVITÀ SPORTIVA

UNA NUOVA CONFERMA SUI LIMITI ALL'ESENZIONE EX ART. 67 TUIR

E ALL'APPLICAZIONE DELLA "SANATORIA CONTRIBUTIVA"

Premessa

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28325, torna a delimitare in modo molto netto il perimetro dei compensi in ambito sportivo e dell'esenzione prevista dall'art. 67, co. 1, lett. m) TUIR.

La sentenza in questione pur riguardando le disposizioni del TUIR non più in vigore, potrebbe in realtà trovare applicazione anche oggi con riguardo al lavoro sportivo disciplinato dal DLgs 36/2021.

Il principio centrale della sentenza si può in effetti così sintetizzare: è possibile parlare di compensi sportivi – e quindi di regime agevolato – solo se esiste un'effettiva attività sportiva, anche nella forma di didattica, formazione, preparazione e assistenza sportiva.

Il caso deciso dalla Cassazione

Il giudizio nasce da un accertamento INPS/INAIL su un'associazione sportiva che, in convenzione con un Comune, aveva gestito centri estivi impiegando oltre 140 collaboratori nel periodo 2008-2013.

L'ASD aveva invocato il regime dei "compensi sportivi" ex art. 67, co. 1, lett. m) TUIR, sostenendo che l'attività svolta fosse di natura sportiva dilettantistica. La Corte d'appello – e ora la Cassazione – hanno invece accertato che nei centri estivi l'attività prevalente consisteva in:

- animazione,
- intrattenimento e controllo dei ragazzi,
- custodia durante la permanenza,
- assistenza ai pasti,

e **non** nello svolgimento o organizzazione di attività o manifestazioni sportive dilettantistiche. Da qui l'esclusione del regime agevolato e il riconoscimento dell'obbligo contributivo ordinario.

I principi ribaditi: niente automatismi, conta l'attività reale

Richiamando anche precedenti pronunce, la Cassazione ricorda che:



- l'art. 67, co. 1, lett. m) TUIR (come interpretato dall'art. 35, co. 5, D.L. 207/2008) comprende, nell'“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, anche **formazione, didattica, preparazione e assistenza** all'attività sportiva dilettantistica;
- l'art. 69 TUIR, nel vecchio regime, escludeva da tassazione i compensi entro la soglia di 10.000 euro annui;
- la giurisprudenza ha riconosciuto che tale disciplina, pur nata in ambito fiscale, ha effetti anche **previdenziali**, incidendo sulla base imponibile contributiva;

ma soprattutto che:

- **non esiste alcuna applicazione automatica delle norme agevolative**
 - non basta la forma di ASD/SSD, né la semplice affiliazione al CONI o alla Federazione;
 - serve una verifica in concreto della natura dilettantistica e del contenuto effettivo dell'attività svolta.

- **Onere della prova in capo all'associazione/società**

Chi invoca il regime ex art. 67 TUIR deve dimostrare che:

- le prestazioni non sono rese come lavoro subordinato, attività professionale o impresa;
- l'ente è realmente dilettantistico e opera senza fine di lucro, in coerenza con statuto e atto costitutivo;
- le prestazioni sono rese **nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica**, in forza del vincolo associativo e non di un distinto obbligo personale;
- l'attività non coincide con l'arte o professione abituale del prestatore.

Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che **l'attività nei centri estivi era essenzialmente educativa/ricreativa e di custodia**, non sportiva, e quindi fuori dall'ambito dell'art. 67 TUIR.

Collegamento con la riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)

Sebbene la controversia riguardi periodi anteriori alla riforma, la Cassazione si pronuncia anche sulla **sanatoria contributiva** introdotta dall'art. 35, co. 8-quater del D.Lgs. 36/2021, che prevede la non effettuazione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima dell'entrata in vigore della riforma e inquadrati ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. m) TUIR.

La Corte afferma che tale sanatoria **non è applicabile** quando, come nel caso concreto, **non si verte in materia di rapporti di lavoro sportivo**:

- se manca la base sportiva dell'attività,
- non ci si può collocare nell'alveo dell'art. 67 TUIR,
- e, di conseguenza, non si può beneficiare né del regime agevolato, né della sanatoria contributiva.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



VIVI IN FORMA



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER



MEDICAL PARTNER

ATTENZIONE!!! A nostro avviso si tratta di un passaggio molto rilevante anche oggi, perché conferma che **la definizione di “lavoro sportivo” introdotta dalla riforma (art. 25 e seguenti del Dlgs 36/2021) non può essere estesa a qualsiasi attività resa all’interno di un ente sportivo**, ma solo a quelle effettivamente funzionali allo svolgimento dell’attività sportiva (allenamento, insegnamento, preparazione, direzione tecnica, ecc).

Cosa fare in concreto

Alla luce dell’ordinanza, è opportuno che ASD e SSD affiliate FIP:

✓ **provvedano ad una mappatura dei collaboratori**

Per ciascuno occorrerà verificare:

- quali mansioni svolga concretamente,
- se si tratta di attività sportiva (allenamento, formazione, didattica, preparazione, assistenza all’attività sportiva) oppure se si tratta di attività di animazione, ludica e servizi in genere non rientranti nell’attività sportiva e non strettamente connessi con la stessa.

✓ **verifichino la coerenza dei contratti**

- lettere di incarico e contratti devono descrivere correttamente le mansioni,
- evitare di definire “sportivo” ciò che in realtà è animazione o semplice custodia, specie per centri estivi e progetti scolastici.

✓ **conservino adeguata documentazione**

- programmi tecnici dei corsi/camp;
- planning degli allenamenti;
- materiale informativo che evidenzia il contenuto sportivo delle attività;
- delibere, statuto e documenti che dimostrino l’effettiva natura dilettantistica e l’assenza di scopo di lucro.

✓ **valutino con attenzione centri estivi e progetti “misti”**

Se la componente sportiva è marginale rispetto a quella ludico-ricreativa, è prudente non ricondurre il rapporto nell’area del lavoro sportivo.

In conclusione

La Cassazione ribadisce un messaggio di fondo che resta attuale anche nell’era della riforma: **non basta essere ASD/SSD affiliate e operare nel mondo dello sport; per parlare di “lavoro sportivo” serve che la prestazione abbia un effettivo e prevalente contenuto sportivo.**

Una corretta qualificazione dei rapporti – specie in ambiti “ibridi” come centri estivi e attività per ragazzi – è oggi essenziale per ridurre il rischio di contestazioni fiscali e contributive.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER